



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 44 del 29/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO AD A.S.E.P. SRL PER ANNI TRE DEL SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E OPERATIVO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

ANDRETTI ANGELO	Presente
SALVARANI MASSIMO	Presente
IMPERATO FRANCESCO	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BRIONI ROBERTA	Presente
LICON ANDREA	Presente
BOSI DAVIDE	Presente
SAVAZZI ERMES	Presente
SOFFIATI GIANNI	Presente
TELLINI SONIA	Assente
PASOTTI LUCIA	Assente
PALOSCHI GINA	Presente
VOI GIAMPAOLO	Presente
FREDDI CLAUDIO	Presente
SALVATERRA LUCA	Assente
BINDINI ANDREA	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Albertoni Nadia, Previdi Lara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANDRETTI ANGELO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **9** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000 all'art. 91 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 39, comma 1, della L.449/1997 prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Dato atto che la vigente normativa definisce stringenti vincoli alle assunzioni di personale da parte degli Enti pubblici e che il Comune di Porto Mantovano stante la normativa attuale e l'interpretazione della stessa fornita dalla Corte Conti Lombardia, non gode di capacità assunzionale nel 2017 per cessazioni ante 2017 né nel 2018 e 2019 in quanto non si sono verificate cessazioni per pensionamenti/dimissioni/licenziamenti di personale a tempo indeterminato nel 2016, né ne sono previste nel 2017, 2018, 2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12/05/2017 che modifica la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 – 2019 con la quale viene dato atto dell'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in tutti i settori, valutate alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria;

Considerato che:

I diversi settore dell'Ente segnalano situazioni di carenza di organico: il rapporto medio dipendenti a tempo indeterminato/abitanti al 31.12.2016 del Comune di Porto Mantovano è 479,05 (=16.513/34,47 dipendenti a tempo indeterminato imputando i part time in base al loro orario di lavoro), molto inferiore rispetto al dato previsto dalla normativa per i comuni della stessa fascia demografica del Comune di Porto Mantovano di 1 dipendente ogni 158 (D.M. 10.4.2017 N. Gazzetta Ufficiale n. 22/4/2017 N. 94);

- il Comune di Porto Mantovano non è in grado di sopperire alla cessazione dal prossimo mese di luglio di una unità di personale a tempo determinato dedicata allo svolgimento del servizio SUAP con personale interno se non creando inefficienze e criticità organizzative in altri settori dell'ente e nemmeno tramite l'assunzione di nuovo personale stanti gli attuali vincoli assunzionali a cui sono sottoposti gli enti pubblici;
- Che il Comune ha altresì esaurito la possibilità di procedere con l'assunzione di personale a tempo determinato;
- Che il servizio in oggetto rientra tra il servizi pubblici essenziali;

Ritenuto di dovere, al fine di garantire tale servizio pubblico, procedere all'affidamento a terzi del servizio di supporto allo sportello SUAP comunale;

Considerato che i servizi da esternalizzare rientrano fra le funzioni fondamentali dell'Ente;

Considerato che:

- in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo che regola la partecipazione degli Enti Locali nelle società private, da ultimo aggiornato con la Legge di Stabilità 2015 (legge 190 del 23.12.2014) e il D. Lgs. 175/2016, e in esecuzione del Piano di Razionalizzazione 2015 approvato dall'Ente, il Comune di Porto Mantovano ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2015 il nuovo statuto della società ASEP Srl al fine di adeguare la società alla normativa dell' *in-house providing*;
- a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2015 del nuovo statuto della società ASEP Srl, che prevede la sua trasformazione *in società in-house providing*, i soci devono attuare sulla stessa il controllo analogo come definito dalla normativa europea e nazionale;
- che in data 28/4/2016 è stato deliberato dall'Assemblea di ASEP Srl l'esclusione dei soci privati, esecutiva dall'1/7/2016 e che conseguentemente l'assemblea dei soci è composta da soli enti pubblici;
- è stata sottoscritta in data 29/07/2016 da parte dei rispettivi legali rappresentanti la convenzione regolante l'esercizio del controllo analogo su ASEP Srl approvata dai rispettivi Consigli Comunali da parte dei soci Comune di Porto Mantovano, Comune di San Giorgio e Comune di Castelbelforte che rappresentano il 99,93% del capitale sociale di ASEP Srl;
- con decreto del Sindaco di Porto Mantovano è stato formalmente istituito l'Organismo denominato "Coordinamento dei soci" ex art. 3 del regolamento sul controllo analogo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2015 e della convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 89/2015;
- che nell'assemblea straordinaria dei soci del 20/06/2017 è stato modificato l'articolo 3) dello statuto di ASEP Srl al fine di precisare che oltre l'80% del fatturato della società dovrà essere svolto a favore degli enti pubblici soci come previsto dall'art. 5 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ampliare il novero delle attività che la società potrà svolgere a favore di soci, modifiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 27/04/2017;

Considerato altresì che:

- Il D. Lgs. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" del 19 agosto 2016 all'articolo 16 disciplina le società *in house* e che testualmente cita:
 - "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*
 - 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*
 - 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*
 - 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.*
 - 5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti*

pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.”

Richiamati:

- i commi da 1 a 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevedono l'esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico e che vengono di seguito riportati:

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

- l'articolo 192 del D. Lgs. n. 50/2016 che regola il regime speciale degli affidamenti in house e di seguito riportato che testualmente cita:

“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”.

- il Comunicato del Presidente di ANAC del 10/5/2017 che proroga al 15 settembre 2017 il termine ex art. 192 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società ‘in house’;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2017 è stato approvato il budget 2017 di ASEP Srl nel quale sono state dettagliate le linee di attività svolte da ASEP Srl e con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna ad oggetto “Prima variazione al budget 2017 di ASEP Srl” è stata approvata la prima variazione al budget di ASEP Srl;

- Il Coordinamento dei Soci di ASEP Srl nella riunione del 31 maggio 2017 ha esaminato e approvato le variazioni al budget 2017 – 2019 (prima variazione al budget di ASEP Srl 2017 – 2019), prevedendo tra le nuove attività da svolgere da parte di ASEP Srl anche l'affidamento del servizio di supporto amministrativo ed operativo dello sportello SUAP per il Comune di Porto Mantovano;

Preso atto altresì che:

- a. A partire dal prossimo mese di luglio cesserà dal servizio una unità di personale a tempo determinato dedicata all'espletamento delle attività amministrative ed operative dello sportello SUAP;
- b. L'Amministrazione comunale di Porto Mantovano con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12/05/2017 ha preso atto dell'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in tutti i settori;
- c. Che l'Ente per effetto degli stringenti vincoli in materia assunzionale sia a tempo indeterminato che determinato non può reperire dall'esterno personale se non tramite mobilità esterna, ritenuta “neutra” ai fini della spesa di personale;

- d. Che i bandi per la mobilità esterna recentemente esperiti hanno dato esito negativo;
- e. L'attività di supporto amministrativo ed operativo svolta tramite personale interno da reperire tramite bandi mobilità interna di personale creerebbe situazioni di inefficienza e criticità in altri servizi dell'Ente, stante la carenza oramai cronica di personale:

Ritenuto:

- di affidare ad ASEP Srl il servizio di supporto amministrativo ed operativo allo sportello Unico delle Attività Produttive comunale, non disponendo l'Amministrazione Comunale a far data dall'1/7/2017 delle necessarie risorse umane e strumentali da dedicare allo svolgimento delle fasi amministrative ed operative collegate allo svolgimento del servizio SUAP;

- di affidare conseguentemente ad ASEP Srl ex art. 5 e ex art. 192 del D Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire l'esercizio del servizio fondamentale rappresentato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, l'attività di supporto amministrativo ed operativo al SUAP comunale, approvando specifica convenzione della durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, riportata all'*allegato 1*);

Vista la relazione del Responsabile del Settore Attività Produttive in merito alla valutazione richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 192 del D. Lgs. 50/2016 sui contenuti e sulla congruità economica dell'offerta di ASEP Srl, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, con la quale viene dato conto della motivazione del provvedimento di affidamento, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio di cui all'*allegato 2*).

Rilevato che l'art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del Consiglio Comunale, fra le altre, l'organizzazione dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019;

Visti:

- gli articoli 42, 112 e 113 del d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 175 del 19/8/2016 che entra in vigore il 23/9/2016;
- il D Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice degli appalti pubblici;

Visto il Titolo primo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

Visto il bilancio di previsione 2017 – 2019;

DELIBERA

1) di approvare l'affidamento ad ASEP Srl del servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Porto Mantovano per la durata di 3 (tre) anni;

2) di approvare conseguentemente lo schema di convezione riportato nell'*allegato 1)* che definisce i contenuti del servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Porto Mantovano;

3) Di quantificare la spesa annua per la gestione del servizio di cui al punto precedente in euro 26.229,00 oltre iva 22% se dovuta come meglio dettagliato all'art. 3 dello schema di convenzione allegata (allegato 1);

4) Di prenotare la spesa al bilancio di previsione 2017 – 2019 come di seguito indicato:

- per l'esercizio 2017 la somma di euro 13.114,50, oltre iva 22% se dovuta, così per complessivi euro 16.000,00 (arrotondato) che trova copertura al capitolo 126400145 "Convenzione con ASEP Srl per servizio SUAP comunale" del peg;

- per gli esercizi 2018 e 2019 la somma annua di euro 26.229,00 oltre iva 22% se dovuta, così per complessivi euro 32.000,00 (arrotondato), con imputazione al capitolo 126400145 "Convenzione con ASEP Srl per servizio SUAP comunale" del peg;

dando atto che per l'anno 2020 in sede di predisposizione del relativo bilancio di previsione si dovrà tenere conto della spesa di euro 13.114,50 oltre iva al 22% (euro 26.229,00 oltre iva in ragione di anno) da imputare al capitolo 126400145 "Convenzione con ASEP Srl per servizio SUAP comunale" del peg;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

Responsabile del servizio interessato;

Responsabile del servizio finanziario;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Sindaco: "Stante l'impossibilità normativa di confermare l'attuale operatore, ci siamo attivati con la convenzione".

Paloschi: "Negli ultimi anni era anche impossibile fare concorsi". Legge l'intervento che si allega e si trascrive integralmente: "Il D.P.R. 160/2010 ha definito lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) come "l'unico soggetto pubblico"** di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. In estrema sintesi:

- è l'unico punto di accesso per il richiedente (imprenditore) in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività;

- è uno sportello esclusivamente telematico;

- provvede all'incontro telematico della documentazione agli enti e organismi terzi (es.: ASL, ARPA, VV.FF. ecc.);

- è unico centro di risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive può funzionare singolarmente oppure in associazione

con altri Comuni. Fatte queste precisazioni, non comprendiamo i motivi per i quali non si proceda a gestire questo servizio in associazione con altri enti territorialmente contigui, fra l'altro con notevoli risparmi per l'ente, tenuto conto che la forma associata, potrebbe avere costi estremamente vantaggiosi. Si chiede di ritirare questo punto all'o.d.g. attivando gli uffici per la stesura di una conversione con i Comuni territorialmente contermini, per l'organica gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive.

Pensiamo inoltre che associarsi ai Comuni vicini sia uno dei passi essenziali per il progetto di Grande Mantova, infatti esiste già uno sportello SUAP GRANDE MANTOVA a cui hanno aderito il Comune di Mantova, Curtatone e Borgo Virgilio. L'assenza di Porto Mantovano e San Giorgio la dice lunga su quanto questa Amministrazione creda in una possibilità di Grande Mantova non partendo neppure da aderire a convenzione per servizi telematici.

Pensiamo che, vista la premessa, il personale di ASEP srl e qualsiasi altro soggetto terzo di medesima natura, non può essere impiegato per lo svolgimento di attività ascritte in via esclusiva ai dipendenti sei comuni. Questa convenzione con ASEP ci fa dubitare che serva solo come espediente per tappare falle che questa Amministrazione ha creato con un'incredibile incapacità di programmare e gestire le risorse umane del nostro Comune. Stiamo assistendo ad un continuo impoverimento della professionalità del personale Comunale con perdite di risorse importanti”.

Sindaco: “Impoverimento del personale: abbiamo sostituito la Bondoni con una Posizione Organizzativa e un architetto e una convenzione per il messo. Non si possono fare convenzioni con Comuni messi peggio; 2 vigili in mobilità, 2 contratti di formazione lavoro, 1 vigile è andato via. Pensionamento e scelte diverse. Se potessimo assumere lo avremmo fatto e ci siamo attivati”.

Paloschi: “Perchè è stato fatto il concorso?”.

Risponde il Responsabile dell'ufficio personale avv. Badari.

Badari: “Era in corso la modifica normativa”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Bindini, Paloschi), astenuti nessuno.

Risultano assenti i consiglieri Pasotti, Salvaterra.

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata votazione, stante l'urgenza di procedere con l'attivazione della convenzione, riportante voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Bindini, Paloschi), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 22.00 terminano i lavori consiliari.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
ANDREETTI ANGELO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____, in Porto Mantovano nella Residenza Municipale di,

tra

il Comune di Porto Mantovano a firma di....., nato a il nel suo attuale ruolo di Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano

e

l'azienda ASEP srl, con sede legale in Porto Mantovano in, a firma del, nato a il, nel suo attuale ruolo di, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della società ASEP srl;

Premesso

- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. del, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto di affidare direttamente all'azienda ASEP srl, in qualità di società strumentale *in house providing* a totale capitale pubblico, l'attività di supporto alla gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ivi comprese tutte le attività di front office e back office;

Si stipula e si conviene

ART. 1 – Oggetto

1. Costituisce oggetto della presente convenzione l'acquisizione dei servizi di supporto relativamente allo svolgimento delle attività e delle procedure di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Porto Mantovano di cui al D. Lgs. n. 112/98, il DPR n. 160/2010 e s.m.i., il D. Lgs. 59/2010, il D.L. 112/2008 e la L. 241/1990.

2. Per Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) si intende lo strumento mediante il quale gli enti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività di produzione e di scambio di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

3. Il Comune di Porto Mantovano (di seguito denominato Comune) mantiene la titolarità, la direzione e il controllo di tutti i processi per cui sono richiesti i servizi di supporto di cui alla presente convenzione. Il Comune di Porto Mantovano è altresì titolare del processo di programmazione dell'attività dello sportello SUAP e

mantiene tutte le potestà pubblicistiche inerenti la gestione e il funzionamento del SUAP comunale.

ART. 2 – Contenuto del servizio di supporto per le attività di front office e back office dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) e articolazione delle prestazioni

1. Asep Srl dovrà fornire l'attività di supporto al responsabile e al personale dell'ente nello svolgimento delle procedure inerenti e che coinvolgono il servizio SUAP comunale e si articolerà nelle attività:

a) di supporto amministrativo, per la gestione del procedimento unico (attività di back-office);

b) informativa, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, consulenza sui procedimenti amministrativi per l'avvio dell'impresa (attività di front-office agli utenti);

c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio comunale.

2. Tale servizio di supporto dovrà essere fornito sia per le pratiche riguardanti l'attivazione di nuove attività, che di modifiche di attività già esistenti.

3. Il servizio di front e back office al servizio SUAP del Comune di Porto Mantovano si concretizza nell'attività di:

- supporto operativo nelle fasi di gestione delle attività telematiche di front office;

- supporto operativo nella redazione delle pratiche di back office relative al procedimento unico;

- informazione attraverso il portale, nel rispetto dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241;

- supporto operativo nell'acquisizione di pratiche di Attività Produttive, terziarie e commerciali, e di tutte le pratiche inerenti l'esercizio di attività produttive, di prestazioni di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché di cessazione o riattivazione delle suddette attività;

- collaborazione amministrativa nella fase di assistenza alle imprese, in collaborazione con gli altri uffici comunali e le associazioni di categoria;

- assistenza ed orientamento dell'utenza nella richiesta di informazioni;

- ritiro delle istanze e protocollazione previa pre-istruttoria e verifica;

- consegna del provvedimento conclusivo del procedimento al richiedente;

- consegna dei moduli per l'avvio dei procedimenti a chi ne faccia richiesta della documentazione da trasmettere agli eventuali enti coinvolti;

- front-office delle procedure telematiche;

- supporto operativo nei procedimenti afferenti licenze/autorizzazioni/nulla osta allo svolgimento di attività commerciali, produttive e/o di servizio, allo SUAP del Comune di Porto Mantovano;

- supporto operativo per l'aggiornamento del portale con Normativa e Modulistica;

- invio solleciti alle amministrazioni o uffici coinvolti in caso di ritardi o inadempimenti;

- cura della corrispondenza con i richiedenti;

- informazione all'utenza sullo stato d'avanzamento delle pratiche;

- reperimento di pratiche, informazioni e visti presso altre amministrazioni dello Stato e/o Enti per facilitare l'acquisizione di dati o di informazioni utili allo svolgimento delle attività dello sportello SUAP;
 - supporto al servizio Commercio e agli altri servizi dell'Ente nello svolgimento delle procedure amministrative interne che coinvolgano il servizio SUAP comunale;
4. Con riferimento ai servizi di supporto all'attività di front-office da svolgere presso le strutture fornite dal Comune, il servizio dovrà essere svolto con risorse dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito delle specifiche normative in modo da garantire un'efficace, corretta e tempestiva informazione all'utenza. ASEP Srl dovrà garantire la presenza di risorse umane negli orari di apertura al pubblico degli sportelli comunali in base agli orari definiti dal Comune di Porto Mantovano.
5. Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive è un funzionario del Comune di Porto Mantovano individuato dal Sindaco il quale riveste il ruolo di responsabile di tutti i procedimenti afferenti lo Sportello Unico.

Articolo 3. Importo contrattuale e pagamento del corrispettivo

1. Per il servizio in oggetto l'Ente corrisponderà alla Società A.S.E.P. S.r.l. un compenso onnicomprensivo, comprensivo di ogni spesa e onere, di € 26.229,00 oltre iva 22% in ragione di anno.
2. Il pagamento avverrà a seguito dell'emissione di fattura ogni semestre da parte dell'Azienda. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura medesima.

Articolo 4. Conduzione delle attività/servizi

1. Le attività saranno esercitate da ASEP SRL a rischio di impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia.
2. La conduzione del servizio dovrà essere svolta assicurando la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione e lo svolgimento delle attività dovrà tempestivamente adeguarsi alle eventuali modifiche normative.
3. L'attività di ASEP SRL, nello svolgimento dei vari servizi, dovrà essere improntata al principio della buona fede e della correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, nell'interesse dell'Amministrazione e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Amministrazione.
4. Tutte le figure coinvolte nel processo dovranno garantire un adeguato livello di conoscenza in materia di SUAP, nonché delle problematiche organizzative e dei processi di innovazione nella Pubblica Amministrazione.
5. ASEP SRL dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre dovrà

provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone il Comune del tutto indenne e sollevato.

6. ASEP SRL, nella gestione del servizio dovrà adottare, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 e dar prova di ciò al Comune.

7. ASEP SRL è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o addetti.

8. ASEP SRL è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale di ASEP SRL, non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte di ASEP Srl, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

9. Il personale di ASEP SRL dovrà essere formato, qualificato e comunque professionalmente idoneo allo svolgimento dei servizi affidati per la gestione dell'insieme delle attività di front office e back office del SUAP.

10. Gli sportelli dovranno essere aperti al pubblico in base agli orari definiti dal Comune di Porto Mantovano e omogenei con quelli adottati per altri servizi al pubblico o per esigenze contingenti. A tal fine ASEP Srl dovrà garantire la presenza di proprio personale presso la sede municipale per 25 (venticinque) ore settimanali secondo gli orari da definire con il responsabile del Servizio Attività Produttive. ASEP SRL dovrà, inoltre, su richiesta prevedere un servizio specifico anche su appuntamento. Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze dovranno essere sempre preventivamente concordate con il Comune.

11. L'elenco nominativo del personale impiegato dovrà essere trasmesso al Comune e tempestivamente aggiornato, in caso di variazioni.

12. Il personale dell'ASEP SRL, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto. ASEP SRL dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto dal Comune per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile. Le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative e vincolanti per ASEP SRL.

13. La documentazione amministrativa, nonché quella fornita dagli utenti del SUAP, dovrà essere debitamente archiviata e catalogata da parte del personale di ASEP SRL, secondo le modalità concordate con il Comune, e conservata negli archivi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ART. 5 – Durata della convenzione, revoca della convenzione e recesso

1. La durata della convenzione è di anni 3 (tre) dalla data della sua sottoscrizione.

2. Il Comune può procedere alla revoca della presente convenzione a causa di:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dall'Azienda, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;

b) sospensione del servizio non dipendente da forza maggiore per più di due giorni a seguito di diffida formale e non ripreso a seguito di diffida formale.

3. L'Azienda può presentare controdeduzioni all'Amministrazione entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione degli addebiti di cui ai punti a) e b) del precedente comma.

4. Qualora l'Azienda non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano comunque molto gravi, il Comune può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo e delle norme di legge, con corresponsione all'Azienda delle competenze economiche fino a quel momento maturate.

5. La presente convenzione potrà in ogni momento essere revocata consensualmente dalla parti a seguito di accordo scritto tra esse senza l'addebito di oneri o penali.

Articolo 6. Varianti

1. Le prestazioni oggetto della convenzione e il conseguente importo contrattuale potranno variare fino ad un massimo di un quinto, in diminuzione od in aumento, senza che ASEP SRL possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 7. Sistema Informatico

1. L'Ente è dotato di un Sistema Informatico e della strumentazione per la gestione del SUAP in grado di supportare efficacemente l'erogazione della maggior parte dei servizi oggetto della presente convenzione.

2. L'Ente si impegna a garantire la manutenzione e l'assistenza del Sistema Informativo in esercizio tramite adeguati contratti con i fornitori delle soluzioni informatiche. La documentazione relativa alle dotazioni informatiche è disponibile presso il Settore Sistemi Informativi del Comune di Porto Mantovano e potrà essere visionata, previa richiesta.

Articolo 8. Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale

1. Al fine di esercitare il controllo sulla gestione dei servizi di supporto oggetto della convenzione si opererà con le modalità di seguito elencate:

A) Referenti

a. Per la gestione operativa della convenzione il Comune nomina quale Responsabile dell'esecuzione il Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio. Il Responsabile dell'esecuzione è responsabile dei rapporti con il fornitore per l'esecuzione del contratto, ed ha funzioni di indirizzo, programmazione, supervisione e controllo rispetto allo svolgimento del servizio in base alle esigenze ed alle priorità del Comune, come meglio specificato nella convenzione.

b. ASEP SRL nominerà un referente della società, scelto tra persone di pluriennale e comprovata esperienza in materia, con il compito di coordinare le attività e gestire il rapporto con il Comune, che dovrà mantenere il proprio incarico per

tutta la durata del contratto. L'eventuale ed eccezionale cambiamento di tale figura da parte di ASEP SRL dovrà essere adeguatamente motivato.

B) Compiti dell'Ente e vigilanza

- a. Il Comune si impegna a:
 - fornire le linee guida e le interpretazioni normative e regolamentari da adottare per lo svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato;
 - mettere a disposizione di ASEP SRL i Sistemi Informatici per la gestione ordinaria dello sportello SUAP oggetto del presente capitolato, attualmente in uso presso l'Ente;
 - garantire la manutenzione e l'assistenza del Sistema Informatico in esercizio tramite adeguati contratti con i relativi fornitori;
 - rendere disponibile tutta la documentazione relativa alle dotazioni informatiche afferenti le attività di cui al presente convenzione;
 - mettere a disposizione qualsiasi dato reperibile presso gli uffici comunali e necessario alle attività di cui alla presente convenzione;
 - attivarsi, nel limite del possibile, presso le altre amministrazioni dello Stato e/o Enti per facilitare l'acquisizione di dati o di informazioni utili allo svolgimento delle attività dello sportello SUAP;
 - informare la cittadinanza, in collaborazione con ASEP SRL circa il contenuto e le modalità di svolgimento delle attività di supporto descritte nel presente capitolato;
 - mettere a disposizione i locali per lo svolgimento del servizio;
- b. Spetta al Comune l'attività di controllo sui servizi erogati e la sottoscrizione di tutti gli atti e di tutte le eventuali comunicazioni agli utenti.
- c. ASEP SRL si obbliga a comunicare preventivamente qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione organizzativa del servizio ed attendere il relativo assenso da parte del Comune.
- d. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Articolo 9. Tutela della privacy

1. Le Parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
2. Il Comune nella qualifica di "Titolare" dei trattamenti di dati personali nominerà, con atto formale, la Società aggiudicataria quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati" in relazione all'oggetto del contratto.
3. Il Responsabile ha l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà del Comune ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente.
4. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone fisiche da nominare "Incaricati" del trattamento dei dati prescrivendo, tra l'altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso.

5. Il Responsabile ha l'obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale caso il Responsabile dovrà preventivamente informare il Comune che provvederà alla relativa nuova nomina di "Responsabile esterno del trattamento dei dati".

6. Il Comune si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno rispetto delle norme di legge.

7. Durata della nomina a responsabile del trattamento dei dati:

- la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata;
- la nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Comune.

Articolo 10. Sicurezza

1. Come previsto dalla determinazione n. 3/5.3.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, per tutelare la sicurezza nell'esecuzione degli appalti di servizi o forniture, l'analisi svolta al fine di individuare possibili "interferenze", cioè eventuali contatti rischiosi tra soggetti diversi sul luogo di lavoro, propedeutica alla eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ha evidenziato come le prestazioni oggetto della convenzione di cui trattasi, alla data odierna, non causino sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

2. Considerata tuttavia la tipicità dinamica del suindicato documento di Cooperazione e Coordinamento dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

Articolo 11. Assicurazioni

1. ASEP SRL, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una adeguata polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella dell'affidamento, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso.

Articolo 12. Controllo analogo

1. Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del Comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società

affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il Comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il Comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informatici operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti.

2. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società in merito all'attività di cui alla presente convenzione.

3. La Società si impegna altresì a fornire al Comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 13. Domicilio dell'azienda

1. A tutti gli effetti della presente convenzione ASEP Srl elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale in Porto Mantovano in Piazza della Pace n. 5

ART. 14 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 15 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme in materia dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 16 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Settore Vigilanza e attività produttive

Relazione per l'affidamento in house del servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Mantovano.

Prot.12574/2017

PREMESSA

Ad oggi le alternative per l'affidamento dei servizi da parte dei Enti Locali risultano essere le seguenti:

- affidamento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici;
- affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Tali condizioni sono state individuate dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal e ribadite nell'articolo 16 del D. lgs. 175/2016 e dagli articoli 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016.
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale.

La decisione dell'Amministrazione di non ricorrere al mercato deve essere motivata con particolare riferimento al maggior vantaggio che viene declinato in ordine:

- ai costi standard di gestione del servizio;
- agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio;
- all'impiego ottimale delle risorse pubbliche.

Il rispetto della disciplina europea deve essere “dimostrato” da una apposita relazione da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente Affidante. Il comma 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, prevedono che:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

La presente relazione è elaborata relativamente al “**servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Mantovano**” al fine di individuare i contenuti del servizio, la natura dello stesso, la motivazione del provvedimento di affidamento in-house e la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house.

I CONTENUTI E DURATA DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto della convenzione l'acquisizione del servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Mantovano. La convenzione che verrà approvata dal Consiglio Comunale definisce le pattuizioni e i reciproci impegni tra il Comune e ASEP Srl.

Gli obblighi di ASEP Srl derivanti dalla convenzione sopraccitata sono correlati all'attività di supporto al responsabile e al personale dell'ente nello svolgimento delle procedure che coinvolgono il servizio SUAP comunale e si articolerà nelle attività:

a) di supporto amministrativo, per la gestione del procedimento unico (attività di back-office);

- b) informativa, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, informativa sui procedimenti amministrativi per l'avvio dell'impresa (attività di front-office agli utenti);
- c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio comunale.

La durata della convenzione è definita in anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

LA NATURA DEL SERVIZIO

Appare innanzitutto necessario operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni, al fine di collocare il servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Mantovano. La sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9/9/2011 n. 5068, evidenzia la distinzione come segue: *“Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimentoale [...], né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentoale rispetto alla natura contrattuale [...], ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune]”*.

Si definiscono servizi strumentali invece quei servizi prestati in favore della Pubblica amministrazione, che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell'erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività. Tale categoria di servizi sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 34, comma 20 e 21 del D. L. 179/2012, oltre ai servizi pubblici non aventi rilevanza economica.

L'attività che viene affidata per quanto riguarda la convenzione di servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Mantovano realizza compiutamente le forme del servizio strumentale.

L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASEP SRL

Normativa di riferimento per gli affidamenti *in house*

Gli affidamenti per i quali l'ente intende rivolgersi a soggetti esterni, anche gli affidamenti *in house providing* sottostanno a regole precise dettate sia dal legislatore comunitario che nazionale e delle quali il Settore che intende procedere all'affidamento deve tenere conto nel predisporre il proprio provvedimento.

Normativa e giurisprudenza comunitaria, in particolare:

- la nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli Appalti Pubblici approvata in data 15.1.2014 dal Parlamento europeo che sostituisce la Direttiva 2004/18/CE. Essa per la prima volta traduce in un dato normativo gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal (18.11.1999) e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di affidamenti *in house*. In particolare, l'articolo 12 di tale Direttiva stabilisce le condizioni che consentono l'esclusione di un appalto pubblico dall'ambito applicativo di tale normativa ovvero i casi in cui è possibile ricorrere all'affidamento *in house*.
- le sentenze della Corte di Giustizia Europea che tentano di individuare il difficile punto di equilibrio fra i principi a tutela della libera concorrenza ed il potere di auto-organizzazione riconosciuto alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri o la cosiddetta sentenza Teckal (Corte Giustizia Europea 18.11.1999 sentenza 107/98) o la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6.4.2006 (Corte Giustizia I Sezione causa c-410-04)

Normativa e giurisprudenza italiana, in particolare:

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 15.6.2002
- D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, articolo 13
- D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, articolo 18
- D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011, articolo 3-bis
- D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, articolo 4
- la Legge di Stabilità 2014 nelle parti riguardanti le Società e gli organismi partecipati (commi da 550 a 571 dell'articolo 1)
- numerose sentenze del Consiglio di Stato, del T.A.R. e della Corte dei Conti che sono intervenute sull'argomento dettagliandone le modalità applicative.

Da ultimo è intervenuto il legislatore nazionale con l'approvazione:

- del D. Lgs 50/2016 nuovo codice dei contratti e nello specifico l'articolo 5 che individua i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico e l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti *in house*) che definisce il regime speciale sugli appalti;
- del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che all'articolo 4 definisce le "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" e all'articolo 16 definisce l'assetto organizzativo e giuridico delle società "in house".

In particolare si riportano le norme di interesse:

- l'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) del D. Lgs. 50/2016 al comma 1 stabilisce che *“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 che regola il regime speciale degli affidamenti in house che prevede l'istituto presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

- l'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) del D. Lgs. 175/2016 che di fatto amplia le attività che possono essere ricomprese nell'oggetto sociale delle società in-house prevedendo che *” 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Omissis.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."

- l'art. 16 (società in house) del sopracitato D. Lgs. 175/2016 al comma 3 prevede che "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

In merito al D. Lgs. 175/2016, le pronunce di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 sono circoscritte alle sole disposizioni della delegazione della Legge 124/2015, oggetto di ricorso, non estendendosi alle relative disposizioni attuative, restando formalmente non modificate tutte le disposizioni attuative della Legge 124/15, comprese quelli sulle società pubbliche. E' quindi in corso di approvazione il Decreto correttivo del D. Lgs. 175/2016 che comunque lascia inalterati i contenuti degli articoli che interessano la disciplina delle Società in-house.

Il ricorso all'affidamento in house, in quanto derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica, ha dei limiti ben delineati e rigorosi. Tali limiti, stabiliti ab origine dalla cosiddetta "Sentenza Teckal" (1999) già citata ed adesso tradotti in norma dall'articolo 12 della Direttiva del Parlamento Europeo del 15.1.2014, sono stati, in questo frangente temporale, confermati anche dalla giurisprudenza italiana che ha inteso comprimere l'utilizzo di questa

tipologia di affidamenti consentendo alla pubblica amministrazione di ricorrere, legittimamente, agli affidamenti *in house* solo se sussistono le condizioni oggi definite dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016.

Nello statuto di ASEP Srl possono essere riscontrati i requisiti individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di società *in-house*, in quanto lo statuto:

- all'art.5 punto 5.2 e al successivo art. 10 punto 10.6 prevede che il capitale della società sia interamente pubblico e definisce quale requisito essenziale la natura di ente pubblico per l'ammissione alla sottoscrizione del capitale sociale. Il principio della totalità della partecipazione pubblica è richiamato anche dall'art. 3 dello statuto;

- all'art. 3 definisce le attività che potrà svolgere ASEP Srl prevedendo che si tratta di attività per lo svolgimento di servizi di interesse generale rivolte alla persona e alla tutela del territorio e attività a queste assimilate a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici soci. Le attività previste nell'oggetto sociale sono sufficientemente specificate e garantiscono la stretta connessione tra l'attività della società e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata”;

- agli articoli 21 “*Bilancio preventivo e Piano triennale*”, 22 “*Relazioni periodiche*”, 25 “*Controllo dei soci*” e 26 “*L'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci*” vengono definiti i poteri riservati all'assemblea prevedendo che ai soci di ASEP Srl vengono riservati maggiori poteri di natura autorizzatoria e preventiva alla scelte assunte dagli amministratori rispetto a quelli riservati a società che non operano con il sistema dell'*in-house providing* istituendo altresì il sistema del controllo analogo dei soci pubblici sulla società;

- all'art. 11, al fine di garantire l'efficacia al controllo del socio, vengono previste alcune limitazioni al potere degli organi delegati e definite le competenze dei soci e dell'organo amministrativo prevedendo una limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con contestuale espansione dei poteri in capo ai soci;

- all'art. 24 viene prevista un'adeguata informativa sulla gestione ai soci definendo in modo chiaro le informazioni che l'organo amministrativo deve periodicamente inviare ai soci stabilendo altresì che gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società;

- agli articoli 25 e 26, al fine di garantire la partecipazione alla gestione da parte dei soci di minoranza della società, viene prevista l'istituzione di uno specifico organismo, il Coordinamento dei soci, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, permettendo la partecipazione alla gestione della società anche ai soci di minoranza.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 comma 3 e 26 comma 1 del d.lgs. 175/2016 la società ha provveduto nell'Assemblea straordinaria del 20/6/2017 a

modificare lo statuto prevedendo tra l'altro che oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci controllanti e che nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse generale e di tutela della concorrenza, possa svolgere in via del tutto marginale l'attività di servizi affidatigli da enti pubblici locali non soci a condizione che tale produzione ulteriore permetta alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società .

Oltre alle disposizioni statutarie sopraccitate il Comune di Porto Mantovano nell'ottica di attuare una politica di *governance* su ASEP Srl, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2015 un Regolamento per il controllo analogo al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni e precisare i comportamenti degli organi delle società in house, per il comune di Porto Mantovano ASEP SRL.

Gli atti approvati da ASEP Srl successivamente alla sua trasformazione vanno nel senso di attuare le prescrizioni stabilite nel nuovo statuto. E' stato infatti approvato un budget previsionale per il 2017, recepito dal Comune di Porto Mantovano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2017, costruito con la collaborazione dei comuni soci che affidano ad ASEP Srl i diversi servizi e dal quale si evince che le attività verranno svolte prevalentemente da ASEP Srl a favore dei Comuni soci e solo in misura marginale di molto inferiore al 20% a favore di comuni non soci, tra l'altro un affidamento in corso è di prossima scadenza.

Per quanto riguarda la composizione della compagine sociale, in attuazione dell'art.10 dello statuto approvato nel dicembre 2015, nell'assemblea del 28.04.2016 è stata deliberata l'esclusione dei soci privati. A seguito della liquidazione dei soci privati avvenuta in data 1.7.2016, i soci di ASEP SRL sono rappresentati esclusivamente da Comuni.

Il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ad oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" contiene il recepimento della nuova disciplina in materia di "*in house providing*" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, ammette l'affidamento diretto ad una società *in house*. Rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, ammettendo quindi l'affidamento diretto, quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

"a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata."

Il successivo comma 2, del medesimo articolo 5 sopracitato prevede inoltre che *"Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

In merito al comma 1 dell'articolo 192 D. lgs. 50/2016 che prevede l'iscrizione presso l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 tenuto da ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, con apposito comunicato del Presidente Cantone pubblicato in data 7.9.2016 viene precisato che "tenuto conto dell'efficacia non costitutiva, ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società *in house* può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione. Con successivo comunicato del Presidente di ANAC del 10/5/2017 il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società 'in house' è stato prorogato al 15 settembre 2017.

LE RAGIONI DELLA SCELTA GESTIONALE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASEP SRL

Il D. Lgs. n. 50/2016 già citato che disciplina il nuovo codice dei contratti al comma 2 dell'articolo 192 prevede che *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di*

concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

I BENEFICI PER LA COLLETTIVITA' DELLA FORMA GESTIONALE PRESCELTA

Le motivazioni per affidare ad ASEP Srl il servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Mantovano possono essere ricondotte sia ai benefici alla collettività in termini di efficienza ed economicità e ottimale impiego delle risorse legati ad una gestione imprenditoriale dei servizi, che alla qualità dei servizi resi alla collettività.

Dal punto di vista della *governance*, la gestione in forma societaria, con un forte controllo pubblico, per le attività di conclamata e deliberata pubblica utilità, ha lo scopo di assicurare ai cittadini e alle imprese un sistema di produzione di servizi sempre più efficiente e efficace. La società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi. Una società in house non può ritenersi terza rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'Amministrazione affidante e la presenza dei Comuni all'interno del soggetto gestore in house garantisce un'unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce.

Dal punto di vista dell'efficienza gestionale, un razionale utilizzo di una società pubblica può concorrere ad elevare la qualità dei servizi resi ai cittadini riducendo i costi. La gestione dei servizi avviene in modo "imprenditoriale" sviluppando un approccio basato sull'analisi industriale dei servizi da svolgere, in considerazione di valutazioni economiche coerenti con la tipologia e qualità dei servizi erogati, nell'interesse del socio pubblico. La gestione imprenditoriale ha come primario obiettivo quello di garantire l'efficienza dei servizi, delle attività e più in generale degli interventi, ovvero la riduzione dei costi a parità di qualità fornita a tutto vantaggio del Socio pubblico che al tempo stesso è anche il committente del servizio. La finalità della gestione imprenditoriale di una società pubblica è infatti quella di garantire sempre maggiori servizi a costi contenuti. L'affidamento ad ASEP Srl società *in house* coniuga la gestione pubblica del servizio con il metodo

imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, conseguendo gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), con l'impiego di minore risorse possibili (efficienza) e gestendo in condizioni di equilibrio economico finanziario (economicità).

Dal punto di vista della *governance*, la gestione in forma societaria, con un forte controllo pubblico, per le attività di conclamata e deliberata pubblica utilità, ha lo scopo di assicurare ai cittadini e imprese un sistema di produzione di servizi sempre più efficiente e efficace. La società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi. In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente", la società in house non può ritenersi terza rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'Amministrazione affidante. Asep Srl opera sulla base di un budget approvato dal CDA nello scorso mese di maggio la cui attuazione viene costantemente monitorato da parte dei soci e che in questo modo possono verificare il rispetto degli obiettivi di servizio stabiliti. La presenza dei Comuni all'interno del soggetto gestore in house garantisce un'unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce.

Un razionale utilizzo di una società pubblica può concorrere ad elevare la qualità dei servizi resi ai cittadini riducendo i costi: la gestione dei servizi avviene in modo "imprenditoriale" sviluppando un approccio basato sull'analisi industriale dei servizi da svolgere, in considerazione di valutazioni economiche coerenti con la tipologia e qualità dei servizi erogati, nell'interesse del socio pubblico. La gestione imprenditoriale ha come primario obiettivo quello di garantire l'efficienza dei servizi, delle attività e più in generale degli interventi ovvero la riduzione dei costi a parità di qualità fornita a tutto vantaggio del Socio pubblico che al tempo stesso è anche il committente del servizio. L'affidamento ad ASEP Srl La società *in house* coniuga la gestione pubblica del servizio con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, conseguendo gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), con l'impiego di minore risorse possibili (efficienza) e gestendo in condizioni di equilibrio economico finanziario (economicità). L'obiettivo è di fornire un servizio universale definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio a condizioni standard di qualità per tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro ubicazione volto a livelli di soddisfazione degli utenti i più alti possibile (socialità), e

nella fattispecie di gestire il servizio nell'interesse degli enti locali e nel rispetto di standard qualitativi per i servizi erogati agli utenti (qualità del servizio).

Gli obblighi di servizio definiti nella convenzione per la gestione della servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Mantovano corrispondono a quelli usualmente previsti per l'affidamento dei servizi pubblici e vengono identificati nei seguenti:

- Efficienza ed efficacia: il servizio dovrà essere erogato in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia grazie all'esistenza all'interno di ASEP Srl di una organizzazione e struttura che garantisca continuità del servizio e flessibilità in termini di presenza del personale presso l'Ente per la gestione del front e back office;
- Informazione al cittadino: l'utente ha la possibilità di accedere in modo efficiente alle informazioni in merito alle modalità di erogazione del servizio;
- Partecipazione: il cittadino/utente può accedere alle informazioni che riguardano sia l'organizzazione del servizio che la società ASEP Srl in quanto essendo ASEP Srl una società a totale partecipazione pubblica, deve rispettare stringenti vincoli in materia di trasparenza e di accesso alle informazioni;
- Uguaglianza: l'erogazione del servizio è ispirato al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. In questo modo tutti i cittadini potranno accedere al servizio e allo sportello SUAP;
- Imparzialità: l'attività della Società deve svilupparsi nel senso di garantire ai cittadini un comportamento ispirato a principi di obiettività e imparzialità. La sua natura di organismo "governato" da Enti pubblici (Comuni soci) induce la società a conformare la sua azione ai medesimi principi che guidano l'azione degli Enti pubblici soci;
- Continuità: l'organizzazione di cui si è dotata la Società garantirà lo svolgimento delle attività in modo regolare in attuazione della specifica convenzione.

In considerazione degli stringenti vincoli normativi in materia di spesa del personale, il Comune di Porto Mantovano non disponendo di risorse umane da dedicare al servizio SUAP comunale, dovrebbe rivolgersi al mercato per reperire un libero professionista con adeguata esperienza che operi comunque nel pieno rispetto dei propri principi deontologici di indipendenza, situazione che comporterebbe un incremento dei costi del servizio e non sarebbe coerente con un'ottica di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi offerti ai cittadini. La completa esternalizzazione del servizio ad un unico soggetto che all'interno della sua organizzazione già presenta le necessarie risorse umane, permetterà di rendere il servizio più efficiente garantendo le necessarie continuità e "flessibilità" del servizio al pubblico.

LA VERIFICA DELLA CONGRUITA' ECONOMICA

Per il servizio di servizio di supporto amministrativo e operativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Mantovano non è stato

reperito a livello nazionale uno studio di settore specifico e si è quindi proceduto con la simulazione della gestione interna da parte del Comune

Dal punto di vista organizzativo il Comune di Porto Mantovano non è in grado di sopperire alla cessazione dal prossimo mese di luglio di una unità di personale a tempo determinato dedicata allo svolgimento del servizio SUAP con personale interno se non creando inefficienze e criticità organizzative in altri settori dell'ente: l'attività di supporto amministrativo ed operativo svolta tramite personale da reperire tramite bandi mobilità interna di personale creerebbe situazioni di inefficienza e criticità in altri servizi dell'Ente, stante la carenza oramai cronica di personale. Inoltre, visti gli stringenti vincoli in materia di spesa di personale e assunzionale a cui sono sottoposti gli enti pubblici, Il Comune non potrà nemmeno sopperire a tale cessazione tramite l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato o determinato.

Analisi dei costi in caso di ricorso a liberi professionisti o società: confronto con il mercato.

Sono stati reperiti dei bandi per la ricerca di figure simili effettuate da altri enti pubblici o da società a partecipazione pubblica che di seguito si sintetizzano:

- ricerca di un professionista per il servizio di help desk e back office del SUAP comunale da parte di una società pubblica (partecipata da enti e comuni) – servizio da garantire per un anno: importo posto a base di gara euro 38.000 (iva esclusa);
- Incarico da parte di un Comune ad una società per la parte di affiancamento informatico del SUAP e per garantire il normale funzionamento del servizio: importo affidamento euro 39.840,00 (iva esclusa);

Preventivo presentato da ASEP Srl.

Asep Srl ha presentato un preventivo per il servizio di supporto amministrativo e operativo per lo sportello SUAP del Comune di Porto Mantovano: euro 26.229,00 in ragione di anno (iva esclusa).

Dalla stima del costo annuo di gestione del servizio di supporto amministrativo ed operativo del SUAP direttamente dagli uffici comunali secondo gli standard di servizio definiti in convenzione, il corrispettivo annuo da versare ad ASEP Srl risulta congruo.

Porto Mantovano, 23 giugno 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA,
ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURA
Dott.ssa Bianca Meli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



LISTA CIVICA VIVEREPORTO

Consiglio Comunale 29 giugno 2017

Punto 9. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD a.s.e.p. SRL PER ANNI TRE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E OPERATIVO ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Il D.P.R. 160/2010 ha definito lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** come “l’unico **soggetto pubblico**” di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

In estrema sintesi:

- è l’unico punto di accesso per il richiedente (imprenditore) in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività;
- è uno sportello esclusivamente telematico;
- provvede all’inoltro telematico della documentazione agli enti e organismi terzi (es.: ASL, ARPA, VV.FF. ecc.);
- è unico centro di risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive può funzionare singolarmente oppure in associazione con altri Comuni.

Fatte queste precisazioni, non comprendiamo i motivi per i quali non si proceda a gestire questo servizio in associazione con altri enti territorialmente contigui, fra l’altro con notevoli risparmi per l’ente, tenuto conto che la forma associata, potrebbe avere costi estremamente vantaggiosi.

Si chiede di ritirare questo punto all’ o.d.g. attivando gli uffici per la stesura di una convenzione con i Comuni territorialmente contermini, per l’organica gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive.

Pensiamo inoltre che associarsi ai Comuni vicini sia uno dei passi essenziali per il progetto di Grande Mantova, infatti esiste già uno sportello SUAP GRANDE MANTOVA a cui hanno aderito il Comune di Mantova, Curtatone e Borgo Virgilio. L’assenza di Porto Mantovano e San Giorgio la dice lunga su quanto questa Amministrazione creda in una possibilità di Grande Mantova non partendo neppure da aderire a convenzione per servizi telematici.



LISTA CIVICA VIVEREPORTO

Pensiamo che, vista la premessa, il personale di ASEP srl e qualsiasi altro soggetto terzo di medesima natura, non può essere impiegato per lo svolgimento di attività ascritte in via esclusiva ai dipendenti dei comuni.

Questa convenzione con ASEP ci fa dubitare che serva solo come espediente per tappare falle che questa Amministrazione ha creato con un'incredibile incapacità di programmare e gestire le risorse umane del nostro Comune. Stiamo assistendo ad un continuo impoverimento della professionalità del personale Comunale con perdite di risorse importanti.

Porto Mantovano, 29/06/2017

Per la Lista Vivere Porto

Gina Paloschi



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA

ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - SUAP

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL PER ANNI TRE DEL SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E OPERATIVO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 23/06/2017

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MELI BIANCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL PER ANNI TRE DEL SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E OPERATIVO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 23/06/2017

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 44 del 29/06/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL PER ANNI TRE DEL SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E OPERATIVO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **19/07/2017** e sino al **03/08/2017** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 19/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 44 del 29/06/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO AD A.SE.P. SRL PER ANNI TRE DEL SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E OPERATIVO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **19/07/2017** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **30/07/2017**

Porto Mantovano li, 18/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)